COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
****

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 96 DEL 28/07/2023

OGGETTO: DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALL'AREA PORTUALE - PORTO DI MARINA DI CAMPO.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO

PREMESSO

- che il Porto di Marina di Campo è sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale Regionale disciplinato dal Regolamento di Indirizzi e Direttive per la gestione delle aree demaniali marittime, approvato con Delibera di Comitato Portuale n. 6 del 19/10/2015;
- che l'art. 19 comma 1 del suddetto documento stabilisce che l'Autorità Portuale Regionale può, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 23/2012, avvalersi, in tutto o in parte, per le funzioni di gestione attribuite alla sua competenza, degli uffici dei Comuni in cui ricadono le aree portuali;
- che l'Autorità Portuale Regionale ha sottoscritto con questo Ente apposita convenzione di avvalimento, delegando altresì il Comune all'emanazione di ordinanze per la disciplina delle aree portuali;

PRESO ATTO che questa Amministrazione congiuntamente con l'Autorità Portuale e l'Autorità Marittima locale, sta predisponendo una disciplina la quale stabilisce altresì il perimetro dell'area portuale e della viabilità urbana;

PRESO ATTO altresì che l'Autorità Portuale ha avviato l'iter per la predisposizione del Piano Regolatore Portuale;

DATO ATTO che attualmente non vi è una disciplina che regolamenti l'accesso e il traffico all'area Portuale e che pertanto, nelle more dell'approvazione della stessa e del PRP, debba essere disciplinato il traffico veicolare in funzione della stagione balneare in essere;

DATO ATTO che la disciplina degli accessi risulta necessaria al fine di garantire la sicurezza dell'area portuale soprattutto in occasione del transito delle persone dirette alle unità per trasporto passeggeri tra cui la nave di collegamento con l'Isola di Pianosa, limitando gli orari di accesso veicolare in occasione degli imbarchi e atterraggi;

RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra emanare un'ordinanza provvisoria che regoli l'accesso all'area portuale soprattutto per i mezzi che svolgono l'attività di alaggio e varo;

RITENUTO pertanto di individuare dei giorni e delle fasce orarie, per l'accesso al porto dei mezzi adibiti alle operazioni di alaggio e varo al fine di garantire che tali operazioni siano svolte in completa sicurezza senza creare pericolo o disturbo al transito delle persone dirette alle imbarcazioni per il trasporto passeggeri;

RAVVISATA la propria competenza all'emanazione del presente provvedimento in forza al Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023;

VISTO l'art.105 del D.Lgs. 112/98;
VISTA la Legge Regionale 1.12.1998 n.88;
VISTO l'art. 5, c.2 D.P.C.M. del 22.12.2000, relativo al trasferimento di risorse dello Stato

alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO l'art. 54 del TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

Per quanto in premessa richiamato

ORDINA

Con decorrenza immediata, ed in via provvisoria in attesa di apposita disciplina:

1) Che l'accesso al Porto di Marina di Campo dei mezzi adibiti alle operazioni di alaggio e varo sia consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle 17:00;
2) La sosta dei mezzi adibiti alle operazioni di cui sopra è consentita solamente per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività;
3) La regolamentazione di cui al punto 1, non si applica nei casi in cui l'alaggio risulta necessario a causa di grave avaria preventivamente comunicata alla Capitaneria di Porto;
4) Gli esercenti dell'attività di alaggio e varo che operano sul Porto di Marina di Campo devono essere muniti di apposita autorizzazione ai sensi dell'art 68 Codice della Navigazione;
5) l'esercente dell'attività di alaggio e varo resta responsabile del transito e delle operazioni, garantendo il rispetto della normativa relativa alla sicurezza;
6) Salvo che il fatto non costituisce reato i trasgressori saranno puntiti ai sensi dell'art 1174 comma 1 del Codice della Navigazione il quale prevede una sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 6.197,00 per chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo, al Commissaria di Portoferraio, alla Stazione Carabinieri di Marina di Campo alla Guardia di Finanza Compagnia di Portoferraio, all'Autorità Portuale Regionale ed alla Polizia Municipale di questo Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dall'emanazione dello stesso o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)